

REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/91 DEL CONSIGLIO**del 3 dicembre 1991****che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha aperto, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per taluni prodotti agricoli che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED è stato riconosciuto il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che occorreva dunque

prorogarne la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

considerando che l'esame di revisione del sistema si è protratto nel 1991 e che lo stato di avanzamento dei lavori non consente di prevedere l'applicazione di uno schema basato su nuovi orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 1992; che si prevede tuttavia che tale revisione abbia luogo nel 1992;

considerando che in attesa dei risultati di tale revisione, è opportuno prorogare a titolo temporaneo nel 1992 lo schema di preferenze generalizzate del 1991;

considerando che lo schema valido nel 1991 comportava una preferenza consistente in una riduzione del prelievo all'importazione, nei limiti di un importo fisso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽³⁾ sono applicabili, con le opportune modifiche, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

⁽¹⁾ GU n. C 280 del 28. 10. 1991.

⁽²⁾ Parere reso il 30 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.